



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

OGGETTO: Adeguamento dello Statuto dell'associazione secondo le norme indicate dal DLgs. 460/1997.

L'anno duemilatredici addì 28 del mese di marzo, alle ore 21.30 nella sede di Pinerolo, Piazza Guglielmone 1, si è riunita l'assemblea annuale dei soci dell'Associazione Pablo Neruda.

Sono presenti i signori:

ODDOERO LUIGI  
TROMBETTA KATIA  
DESTEFANO MASSIMO  
NUDO ROSARIO  
DESTINO DENIS  
MORERO LAURA  
TASSONE SALVATORE  
BARILLARI PATRIZIA  
TURRONI MAURIZIO  
VIELLO GIUSEPPE

Il presidente sig.ra Barillari Patrizia constata e fa constatare che sono presenti oltre il 50% dei soci dell'Associazione ( secondo quanto previsto dall'art. 18 dello statuto Sociale ) , riconosciuta legale l'adunanza , dichiara aperta la seduta.

Fatto notare che bisogna provvedere a modificare lo statuto dell'associazione , integrandolo con le norme stabilite dal DLGS 460/1997, espone la necessità di provvedere al più presto.

L'assemblea preso atto di quanto sopra

### DECIDE

- di abrogare il precedente statuto vigente e di sostituirlo con il nuovo testo organico dello statuto , predisposto dal Consiglio, che sostituisce ad ogni effetto quello precedente e che si allega al presente atto

- di incaricare il Presidente sig.ra Barillari Patrizia di rappresentare la associazione "Circolo Pablo Neruda" in tutte le fasi esecutive del provvedimento.

FIRMATO:

IL PRESIDENTE Patrizia Barillari

IL SEGRETARIO [Signature]



**Agenzia delle Entrate**

Direzione Provinciale I di Torino  
Ufficio Provinciale di Pinerolo

no. 24 MAR 2013 ... n. 1910  
... 3 ... € 108,00  
... Permessi autotitolo / 100

[Signature]  
N. FUNZIONE  
NOME COGNOME

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO PABLO NERUDA"

## COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Nello spirito della costituzione Repubblicana e in base agli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito con sede in Pinerolo, Corso Torino 18, un circolo territoriale che assume la denominazione di "CIRCOLO PABLO NERUDA".

Art. 2 - Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario democratico unitario e antifascista. Non persegue finalità di lucro.

Art. 3 - Sono compiti del circolo:

- essere protagonista di lotto e di iniziativa per la crescita democratica del Paese e per l'affermazione culturale, politica e sociale dei lavoratori e dei cittadini, attraverso una effettiva pluralità di partecipazione alle decisioni per lo sviluppo civile;
- favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione); ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto, per una adeguata programmazione culturale sul territorio e per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative, posti in essere dagli enti pubblici;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato; al circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età

Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6 - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo del Circolo di ratificare tale ammissione entro trenta giorni.

Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo.

Art. 7 - I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.



*Stylized signature*  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Torino  
Ufficio Territoriale di Pinerolo  
Allegato n° 1 all'atto privato rogato il 20/03/2013  
Al n° 1910/Carle



Art. 8 – I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9 - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo;
- d) quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dalla avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

In nessun caso la qualifica di Socio e la partecipazione alla vita associativa può essere temporanea, se non per espressa volontà del socio stesso.

### **PATRIMONIO SOCIALE**

Art. 10 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del circolo;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dal fondo di riserva.

Art. 11 - Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,. Salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.

### **BILANCIO**

Art. 12 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 13 - Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- 10% al fondo riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

## L'ASSEMBLEA

Art. 14 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa:

- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio;
- Procedo alla nomina delle cariche sociali;
- Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2° dell'articolo 12 del presente Statuto;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Gli organi amministrativi e le rispettive cariche sono liberamente eleggibili, con principio del voto singolo di cui all'art. 2352, comma 2°, del C.C, con sovranità dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci. L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 18 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

I soci hanno diritto voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione e ricoprire cariche sociali se di età superiore ai 18 anni. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non può essere rivalutabile

Art. 19 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione parteciperanno tutti i soci.

Art. 20 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.



## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 21 - Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici Consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio dura in carica due anni e a i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 22 - Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Cassiere, il Provveditore e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alla attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc., ecc.)

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario compongono la Presidenza; è riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 23 - il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni e straordinariamente o ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza de Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione all'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei cosi.
- Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario delle attività sociali svolte durante l'anno, il quale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre .

Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato Direttivo può avvalersi di responsabilità di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di cui mansioni spettano a un componente l'Ufficio di Presidenza.

Art. 26 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo ma solo a quello consultivo.

### **SCIoglimento DEL CIRCOLO**

Art. 27 – La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

Art. 28 – In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 26, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.

In caso di scioglimento della Associazione, qualunque sia la causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/1996, e salvo diversa impostazione di Legge.

### **DISPOSIZIONE FINALE**

Art. 29 - Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

